

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 30 dicembre 2021, n. 177  
**Reg. (UE) 2020/1201 - DGR 538/2021 - Revoca dell'area delimitata di Canosa di Puglia.**

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

#### VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale' con la quale è stata affidata la direzione della Sezione al Dott. Salvatore Infantino;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

#### VISTI

- il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) entrato in vigore il 20/08/2020.
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", che dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali sono le Autorità deputate per l'attuazione sul territorio del controllo e della vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi e l'applicazione di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire o contrastare la loro diffusione.
- la Determina dirigenziale n° 179 del 14/12/2020 "Reg. UE 2020/1201 – DGR 548/2020 Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*" che ha aggiornato le aree delimitate alla luce delle zone infette individuate in agro di Canosa di Puglia, Monopoli e Polignano";

- il Piano di azione per il focolaio di Canosa, trasmesso al MIPAAF con nota prot. 77 del 18/01/2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 06/04/2021 “Approvazione Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 nel territorio regionale”;
- la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 35 del 29/04/2021 che ha aggiornato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53, alla luce del rinvenimento di piante infette in zona indenne e della DGR 538/2021.
- La Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 69 del 27/07/2021 che ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del Reg. UE 2020/1201, ha ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km, essendo soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a),b),c),d), del predetto comma.

#### **RICHIAMATI**

- il comma 2 -lettera a) dell’art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 che stabilisce “L’area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato. La larghezza della zona cuscinetto è la seguente:
  - a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11.....”
- Il comma 2 dell’art. 6 del Reg. (UE) 2020/1201 che stabilisce “In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, qualora abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, può revocare l’area delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
  - a) a seguito delle misure adottate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, si conclude, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva area delimitata;
  - b) il più vicino possibile al momento della revoca, sono state eseguite prove ufficiali all’interno dell’area delimitata, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla *Xylella fastidiosa* pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.

#### **TENUTO CONTO CHE**

L’Osservatorio fitosanitario, ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 6 del Reg. UE 2020/1201, nel periodo novembre-dicembre 2021, nell’area delimitata di Canosa di cui alla DDS 69/2021, ha svolto una ulteriore attività di sorveglianza secondo le indicazioni dell’Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa* (EFSA).

Sono state campionate:

- n° 4.454 piante (campioni singoli e pool) appartenenti ai lotti di specie specificate presenti nei siti produttivi degli O.P. ricadenti nell’area delimitata;
- n° 5.810 piante (campioni singoli e pool) appartenenti alle specie specificate presenti nell’area delimitata ma all’esterno dei siti produttivi.

Tutti i campioni sono stati analizzati con analisi molecolari e sono risultati negativi. Pertanto, si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art.6 del Reg. UE 2020/1201.

Nell’area delimitata di Canosa, inoltre, da luglio a ottobre 2021 è stato effettuato mensilmente anche il monitoraggio dei vettori, sia nella zona infetta che nella zona cuscinetto. Gli insetti catturati sono stati sottoposti ad analisi molecolari e sono risultati tutti negativi.

L'assenza di piante e vettori infetti conferma che la presenza iniziale dell'organismo nocivo specificato è stato un caso isolato e che non vi è stata alcuna diffusione nella relativa area delimitata.

#### **CONSIDERATO CHE**

Si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Reg. UE 2020/1201 *“In caso di revoca di un'area delimitata a norma del paragrafo 2, le piante specificate situate nell'area delimitata stabilita in precedenza sono sottoposte a indagini intensive nel corso dei due anni successivi. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall'Autorità, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %.”*

Il monitoraggio dei vettori nell'area delimitata di Canosa proseguirà al fine di verificare l'assenza dell'organismo nocivo.

#### **RITENUTO**

Di poter procedere alla revoca dell'area delimitata di Canosa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Reg. UE 2020/1201 in quanto, sulla base dalle indagini effettuate è possibile concludere, con livelli di confidenza e prevalenza conformi al citato regolamento, che la presenza dell'organismo nocivo nell'area di che trattasi è stata casuale ed isolata e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nell'area.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Anna Percoco)

#### **DETERMINA DI**

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

- revocare l'area delimitata di Canosa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Reg. UE 2020/1201;
- applicare nei prossimi due anni quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Reg. UE 2020/1201;
- effettuare il monitoraggio dei vettori nell'area delimitata revocata con il presente atto, per verificare l'assenza di eventuali vettori infetti;
- notificare il presente atto alla Commissione per il tramite del MIPAF in applicazione del comma 4 dell'art. 6 del Reg. UE 2020/1201;

- dare atto che sul sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) è possibile verificare se una singola particella catastale ricada in zona “infetta” o “contenimento” o “cuscinetto” o “indenne”;
- dare atto che la delimitazione è consultabile sui portali istituzionali della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
- trasmettere copia del presente atto:
  - alle Prefetture di BA – BAT - BR –TA – LE;
  - al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;
  - agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, TA, BR, LE;
  - all’ARIF;
  - alle Province pugliesi;
  - all’ANCI Puglia perché provveda a dare informazione a tutti i Comuni rientranti nella delimitazione.
- stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia.
- dare atto che questo provvedimento:
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 5 (cinque) facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
  - sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
(Dr. Salvatore Infantino)